

REGOLAMENTO (CEE) N. 349/88 DELLA COMMISSIONE

del 5 febbraio 1988

che deroga alle norme di qualità per i cetrioli per la campagna 1988

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 223/88⁽²⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 2, secondo comma,considerando che le norme di qualità per i cetrioli sono state fissate nell'allegato I/2 del regolamento n. 183/64/CEE del Consiglio⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 845/76 della Commissione⁽⁴⁾; che l'allegato VII del regolamento (CEE) n. 1194/69 del Consiglio⁽⁵⁾ ha definito una categoria III; che le norme non consentono la commercializzazione di taluni calibri che possono tuttavia trovare acquirenti sul mercato;

considerando che le norme di qualità devono tener conto di tale situazione; che è inoltre opportuno acquisire un'esperienza sufficiente prima di procedere a una modifica definitiva delle norme e derogare di nuovo temporaneamente alle norme di qualità per i cetrioli;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna 1988 si deroga alle disposizioni dell'allegato I/2 del regolamento n. 183/64/CEE come segue:

1. il testo del titolo III « Calibrazione » è completato col seguente punto:
 - iv) le disposizioni di cui sopra non si applicano ai cetrioli del tipo "frutto corto" ;
2. nel titolo VI « Indicazioni esterne », punto B « Natura del prodotto », si aggiunge:
 - "frutti corti" in tutti i casi per questo tipo di cetrioli.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 febbraio 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente⁽¹⁾ GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 23 del 28. 1. 1988, pag. 1.⁽³⁾ GU n. 192 del 25. 11. 1964, pag. 3217/64.⁽⁴⁾ GU n. L 96 del 10. 4. 1976, pag. 30.⁽⁵⁾ GU n. L 157 del 28. 6. 1969, pag. 1.